



Settembre 2026

Rapporto esplicativo concernente la revisione del maggio 2027 dell'ordinanza sulla sicurezza degli im- pianti di trasporto in condotta

Allegato 1 (di competenza
del DATEC)

Indice

1. Punti essenziali del progetto1

2. Commento ai singoli articoli1

3. Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e altre ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni2

4. Ripercussioni sull'economia, sull'ambiente e sulla società.....2

1. Punti essenziali del progetto

Con il presente progetto si intende adeguare l'allegato 1 dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta (OSITC) ¹agli ultimi sviluppi della tecnica. Difatti, le regole della tecnica a cui rimanda l'ordinanza si basano attualmente su versioni risalenti al 2013, al 2015 e al 2016. Dalla loro adozione, lo stato della tecnica ha registrato un notevole sviluppo, sia sotto il profilo delle tecnologie impiegate sia sotto quello delle metodologie di sviluppo, esercizio e vigilanza. L'aggiornamento delle regole della tecnica consente inoltre di rafforzare la certezza del diritto. Il rimando a versioni obsolete può generare incertezze in merito ai requisiti applicabili, sia per le imprese interessate che per le autorità cantonali incaricate dell'esecuzione.

Allineando formalmente l'ordinanza alle regole attuali e riconosciute della tecnica, il presente progetto consente di garantire un'applicazione del diritto uniforme e prevedibile. Nella pratica, le autorità di esecuzione e le imprese fanno già riferimento, in molti casi, alle versioni più recenti di queste regole. La modifica proposta intende pertanto adeguare il quadro normativo a tale pratica e rafforzare la coerenza dell'esecuzione su tutto il territorio. Infine, il presente progetto si inserisce nella norma di delega al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta (OSITC). Tale norma di delega consente un adeguamento rapido e mirato delle regole della tecnica di cui all'allegato 1, flessibilità resa indispensabile dall'evoluzione costante del loro contenuto.

L'Associazione per l'acqua, il gas e il calore (SVGW), già responsabile dell'elaborazione di direttive tecniche nell'ambito del gas naturale sotto la sorveglianza dei Cantoni, ha emanato, in particolare, le direttive G2, G7, G11, G13, G14, G18 e G21. Negli ultimi anni ha proceduto alla revisione delle direttive G7, G13 e G18 al fine di adeguarle all'evoluzione dello stato della tecnica. Analogamente all'Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti (IFO) per le condotte ad alta pressione, la SVGW sottopone i propri progetti di direttive a una procedura di consultazione. Dopo l'avallo della competente commissione dell'Associazione, le proposte vengono poste in consultazione presso le cerchie interessate. Tra i soggetti invitati a esprimere un parere rientrano non solo i membri della SVGW e le autorità cantonali e federali interessate, ma anche tutte le persone o organizzazioni che intendono partecipare alla consultazione; in tal modo si garantisce un'ampia rappresentanza degli interessi e delle competenze presenti nel settore.

Dopo aver analizzato le modifiche, l'Ufficio federale dell'energia (UFE) ha concluso che le versioni aggiornate delle direttive G7, G13 e G18 soddisfano pienamente gli attuali requisiti dello stato della tecnica. È pertanto opportuno adeguare l'allegato 1 dell'OSITC affinché faccia riferimento a tali versioni. Tenuto conto del processo di elaborazione, convalida e consultazione adottato, le direttive aggiornate possono essere considerate sufficientemente consolidate e riconosciute da assumere un carattere vincolante.

2. Commento ai singoli articoli

Allegato 1 (art. 3 cpv. 2)

Regole della tecnica

N. 3.1.2

La direttiva G7 della SVGW «Impianti di regolazione di pressione del gas» è stata aggiornata. L'aggiornamento fa seguito alla revisione della direttiva G1 «Installazioni a gas negli edifici», entrata in

¹RS 746.12

vigore il 1° gennaio 2026. L'adattamento apportato alla direttiva G7 è minimo, ma rilevante ai fini della delimitazione tra l'ambito della rete e quello dell'impianto. Il campo di applicazione della direttiva non subisce alcuna modifica.

N. 3.1.4

La direttiva G13 della SVGW «Immissione di gas rinnovabili» è stata profondamente rielaborata e ristrutturata. La revisione integra le norme europee aggiornate e include a pieno titolo l'idrogeno nel proprio campo di applicazione. La direttiva G13 descrive i requisiti tecnici applicabili agli impianti di trattamento e immissione di gas rinnovabili. Tra questi ultimi rientrano il biogas, il biometano, il metano rinnovabile e l'idrogeno rinnovabile. Inoltre, stabilisce i requisiti tecnici relativi all'immissione di gas rinnovabili e idrogeno. Insieme alle direttive G18 e G23 definisce un quadro di regole armonizzate concernenti la qualità del gas, la misurazione, lo scambio dei dati e la sicurezza dell'immissione.

N. 3.1.6

La direttiva G18 della SVGW «Proprietà del gas» è stata rivista. Essa definisce la composizione del gas per le reti di trasporto del gas H e le reti di trasporto dell'idrogeno. La revisione si basa su alcune norme rielaborate, in particolare la SN EN 16726, la SN EN 17124 e la SN ISO 14687.

3. Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e altre ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

La presente revisione non comporta conseguenze finanziarie significative per la Confederazione, i Cantoni o i Comuni e non determina un fabbisogno supplementare in termini di personale. Non richiede risorse finanziarie aggiuntive né adeguamenti delle strutture amministrative esistenti. L'aggiornamento delle regole della tecnica rientra nell'ambito degli attuali compiti delle autorità interessate e non incide sulla loro ripartizione o su quella delle competenze tra i vari livelli statali.

4. Ripercussioni sull'economia, sull'ambiente e sulla società

L'aggiornamento delle regole della tecnica non comporta conseguenze significative sull'economia, l'ambiente o la società. Le imprese interessate applicano già ampiamente, nella pratica, le versioni più recenti delle direttive tecniche. L'adeguamento formale dell'ordinanza contribuisce principalmente alla certezza del diritto e alla chiarezza dei requisiti applicabili, favorendo al contempo un elevato livello di sicurezza degli impianti e di protezione delle persone e dell'ambiente, senza generare oneri supplementari né modificare la ripartizione delle competenze tra gli attori coinvolti.